

ATTO N.1395/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore Consigliere Paolo Baiardini

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni ed integrazioni della Legge regionale 21.2.2000, n. 12 – Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 14.11.2002


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 19 novembre 2002



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14 novembre u.s. ha esaminato l'atto N. 1395 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale, si comunica che la relazione sarà svolta, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno dal Consigliere Paolo Baiardini.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1356 del 9.10.2002, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della Legge regionale 21.2.2000, n. 12 – Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 14.10.2002 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 14.10.2002 (ATTO N. 1395);

VISTI il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento Interno dal Consigliere Paolo Baiardini (ATTO N. 1395/BIS);


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ____ voti favorevoli, ____ contrari e ____
astenuti espressi nei modi di legge dai ____
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della Legge regionale 21.2.2000, n. 12 – Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

Art. 1.
(Modifica dell'art. 2)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

"4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso."

Art. 2.
(Integrazione dell'art. 3)

1. All'articolo 3 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza."

Art. 3.
(Sostituzione dell'art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 12/2000 è così sostituito:

"Art. 4.
(Autorizzazioni per particolari
categorie di raccoglitori)

1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

TESTO APPROVATO
DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1.
(Modifica dell'art. 2)

Idem


Art. 2.
(Integrazione dell'art. 3)

Idem

Art. 3.
(Sostituzione dell'art. 4)

1. idem

1. idem



2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso in cui il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata. E' revocata in caso di accertata irregolarità.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:

- a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
- b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
- c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
- d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali


2. idem

3. Sopprimere la frase: "E' revocata in caso di accertata irregolarità."

4. dopo la parola "aggiornato" aggiungere le parole "ogni due anni"

5. idem

6. idem



l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione."

Art. 4.
(Modifiche dell'art.5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"1. I cittadini non residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale."


2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni."

7. idem

Art. 4.
(Modifiche dell'art.5)

idem



Art. 5.
(Modifiche dell'art.6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è sostituito dal seguente:

"3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod
(Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl:Fr.) Kummer
(Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

c) *Armillaria tabescens* (Scop.)Emeland
(Famigliola, Famigliola di cerro);

d) *Cantharellus Adans.* ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

e) *Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.)Pers.
(Trombetta dei morti);

f) *Hydnum repandum* L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

g) *Hydnum rufescens* Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

h) *Marasmius oreades* (Bolt.:Fr.)Fr.
(Chiodino, Gambesecche);


i) *Tricholoma* - Sezione *Atrosquamosa* Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2000 è aggiunto il seguente comma

"3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3."

Art. 5.
(Modifiche dell'art.6)

idem



Art. 6.
(Modifiche dell'art. 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/2000 è così modificato:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

"Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.";

b) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera o bis):



"o bis) violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da venticinque euro a settantacinque euro;"

c) il comma 3 è così sostituito:

"3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso della violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato

Art. 6.
(Modifiche dell'art. 14)

idem



micologico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo."